

REGOLAMENTO DEL PREMIO DEL CITTADINO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 7 MARZO 2011¹

Articolo 1
Designazione

Il Parlamento europeo assegna annualmente il "Premio del cittadino europeo".

Articolo 2
Attività da prendere in considerazione

Il Premio viene assegnato a cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni per progetti da essi realizzati e grazie ai quali hanno conseguito risultati eccezionali e/o si sono distinti per l'impegno nei seguenti settori:

- attività che promuovono una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le popolazioni degli Stati membri o che agevolano la cooperazione transfrontaliera o transnazionale nell'Unione europea;
- attività che comportano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo termine che contribuisce a rafforzare lo spirito europeo;
- progetti connessi all'Anno europeo in corso;
- attività che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Cancelleria può decidere un tema per i progetti presentati per un'edizione annuale specifica del Premio.

Articolo 3
Criteri di ammissibilità

Sono presi in considerazione solo i progetti realizzati esclusivamente o parzialmente all'interno degli Stati membri dell'UE (ove la parte del progetto realizzata negli Stati membri dell'UE rappresenti oltre il 50 % del bilancio complessivo del progetto).

Sono ammissibili al Premio i cittadini di uno Stato membro dell'UE o di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione alla data di presentazione della loro designazione o candidatura.

I gruppi, le associazioni e le organizzazioni dotati di personalità giuridica sono ammissibili al Premio se sono registrati in uno Stato membro dell'UE alla data di presentazione della loro designazione o candidatura. I gruppi, le associazioni e le organizzazioni privi di personalità giuridica sono ammissibili al Premio se il capo progetto e la persona che rappresenta il gruppo / l'associazione / l'organizzazione sono cittadini di uno Stato membro dell'UE o di paesi terzi che soggiornano

¹ Modificata dalle decisioni dell'Ufficio di presidenza del 1° febbraio 2006, 26 febbraio 2013, 14 dicembre 2015, 21 novembre 2016 e 10 febbraio 2020.

legalmente in uno Stato membro dell'UE alla data di presentazione della designazione o della candidatura del gruppo / dell'associazione / dell'organizzazione. Ai fini dell'ammissibilità dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni privi di personalità giuridica, il capo progetto e la persona che rappresenta il gruppo / l'associazione / l'organizzazione possono essere la stessa persona.

Articolo 4 Criteri di esclusione

Non sono ammissibili al Premio i cittadini, i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che sono coinvolti nei seguenti progetti:

- i progetti che ricevono oltre il 50% dei propri finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea;
- i progetti che hanno già ricevuto un premio conferito da un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea;
- le attività svolte nell'ambito dell'esercizio di una funzione politica o di una carica elettiva;
- le attività che non rispettano i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
- le attività a fini di lucro;
- le attività di organizzazioni pubbliche e governative.

I cittadini, i gruppi, le associazioni o le organizzazioni non sono ammissibili al Premio qualora siano stati giudicati colpevoli di un reato con sentenza definitiva.

I gruppi, le associazioni o le organizzazioni privi di personalità giuridica non sono ammissibili al Premio qualora il capo progetto o la persona che li rappresenta siano stati giudicati colpevoli di un reato con sentenza definitiva.

Articolo 5 Forma dell'onorificenza

L'onorificenza assumerà la forma di una medaglia d'onore o, per le onorificenze collettive, di una medaglia o targa di grandezza adeguata ad essere esposta.

Il Premio ha valore simbolico e non comporta il diritto a compensi di alcun tipo.

Articolo 6 Presentazione delle designazioni o candidature

I cittadini, i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono candidarsi al Premio del cittadino europeo per i progetti da essi realizzati.

Inoltre, i cittadini, i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3, secondo e terzo comma, possono designare un altro cittadino, gruppo, associazione od organizzazione come candidati per il Premio del cittadino europeo.

Nel caso di gruppi e di progetti transfrontalieri, la designazione o la candidatura dovrebbe essere esaminata dalla giuria nazionale dello Stato membro in cui è stata realizzata, in termini di bilancio, la maggior parte delle attività.

Le candidature / designazioni possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Le informazioni dettagliate relative alla presentazione delle candidature / designazioni saranno fornite nell'invito a presentare candidature / designazioni, che sarà pubblicizzato in tutti gli Stati membri.

Il termine per la presentazione delle candidature o delle designazioni è fissato in linea di principio al 31 marzo. Il termine per la presentazione delle designazioni / candidature può essere modificato dal Cancelliere, tenendo conto del calendario del Parlamento europeo e di eventuali circostanze speciali.

La designazione o la candidatura comprende una dichiarazione firmata dal cittadino / rappresentante del gruppo/ dell'organizzazione / dell'associazione con la quale si attesta che il cittadino / il gruppo / l'associazione / l'organizzazione soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 e non rientra in un criterio di esclusione di cui all'articolo 4. Nel caso di designazioni o candidature di associazioni od organizzazioni, alla candidatura o designazione vengono altresì allegati i relativi statuti.

Articolo 7 *Giurie nazionali*

Le giurie nazionali composte di almeno tre deputati al Parlamento europeo, un rappresentante di un'organizzazione nazionale della società civile e un rappresentante di un'organizzazione nazionale per la gioventù proporranno alla Cancelleria un massimo di cinque potenziali vincitori per i rispettivi Stati membri, senza ordine di priorità, al più tardi entro la data stabilita dal Cancelliere.

Gli Uffici di collegamento dei rispettivi Stati membri invitano i deputati a partecipare alle giurie nazionali su base annuale. La composizione delle giurie nazionali riflette per quanto possibile l'equilibrio delle posizioni politiche rappresentate in seno al Parlamento europeo.

Ogni anno gli Uffici di collegamento invitano altresì rappresentanti di organizzazioni nazionali della società civile e di organizzazioni nazionali per la gioventù a partecipare alle giurie nazionali.

La Cancelleria formula orientamenti cui gli Uffici di collegamento del PE devono attenersi: a) in relazione alla composizione delle giurie nazionali e b) alla metodologia che disciplina i procedimenti delle giurie, in particolare per quanto riguarda la procedura di voto.

La decisione della giuria nazionale sull'elenco dei vincitori proposti tiene conto dei pareri di tutti i membri della giuria e, in particolare, menziona chiaramente eventuali problemi di cui, secondo i membri della giuria, la Cancelleria dovrebbe essere al corrente.

Nel corso della procedura di selezione dei vincitori proposti, le giurie nazionali saranno assistite dagli Uffici di collegamento del Parlamento europeo. Gli Uffici di collegamento dovrebbero sottoporre all'attenzione delle giurie nazionali e della Cancelleria ogni informazione concreta in loro possesso che potrebbe essere di ausilio nelle loro decisioni.

Articolo 8 *Autorità di attribuzione*

L'autorità di attribuzione del Premio è la Cancelleria del Premio del cittadino europeo. È Cancelliere il Presidente del Parlamento europeo. Egli può delegare i suoi poteri a un Vicepresidente.

I membri della Cancelleria comprendono:

- il Cancelliere;
- quattro Vicepresidenti del Parlamento europeo;
- due ex Presidenti del Parlamento europeo;
- due eminenti personalità;
- un rappresentante di un'organizzazione paneuropea della società civile e un rappresentante di un'organizzazione paneuropea per la gioventù.

Essi sono nominati dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

La Cancelleria fissa il proprio regolamento interno. La Direzione generale della Comunicazione (DG COMM) del Parlamento europeo assicurerà la segreteria, organizzerà le cerimonie di consegna dell'onorificenza e svolgerà le necessarie valutazioni amministrative.

Articolo 9 *Decisione di assegnazione*

La Cancelleria assegna il Premio con una decisione motivata, sulla base dei vincitori proposti dalle giurie nazionali.

La decisione della Cancelleria è definitiva.

Il Cancelliere si riserva il diritto di sospendere l'assegnazione del Premio a cittadini, gruppi, associazioni od organizzazioni in caso di procedimenti penali pendenti nei loro confronti. Il Cancelliere può attendere fino alla conclusione del procedimento giudiziario per decidere se assegnare o meno il Premio.

La Cancelleria si riserva il diritto, in caso di abusi, di revocare il Premio ai cittadini, ai gruppi, alle associazioni od organizzazioni cui è stato conferito. Fra gli abusi possono rientrare un uso scorretto del Premio, la presentazione di informazioni false riguardo ai criteri di ammissibilità o di esclusione o attività contrarie agli obiettivi di cui all'articolo 2 tra cui, in particolare, attività manifestamente contrarie alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Cancelleria ha anche il diritto di revocare il Premio ai cittadini, ai gruppi, alle associazioni od organizzazioni cui è stato conferito se, entro 10 anni dall'assegnazione del Premio:

- a) essi sono stati giudicati colpevoli di un reato con sentenza definitiva;
- b) nel caso di gruppi, associazioni od organizzazioni privi di personalità giuridica, il capo progetto o la persona che li rappresenta sono stati giudicati colpevoli di un reato con sentenza definitiva.

In caso di sospensione dell'assegnazione o di revoca del Premio, la Cancelleria concede al vincitore interessato la possibilità di presentare osservazioni scritte prima dell'adozione di una decisione.

Il Premio può essere assegnato a titolo postumo laddove la dichiarazione sui criteri di ammissibilità e di esclusione, come richiesto dall'articolo 6, sesto comma, sia stata firmata dal rispettivo cittadino / capo progetto / rappresentante del gruppo, dell'associazione o dell'organizzazione prima della sua morte.

Le decisioni della Cancelleria sono prese a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti a una riunione speciale convocata dal Cancelliere.

Articolo 10
Quote annue

Data la natura simbolica del Premio, il numero di onorificenze conferite ogni anno è limitato a una quota massima di 50 vincitori, tenendo conto dell'equilibrio di genere.

La Cancelleria sceglie almeno un vincitore proveniente da ciascuno Stato membro. In casi eccezionali, la Cancelleria può scegliere più di un vincitore per uno Stato membro.

Articolo 11
Frequenza di assegnazione

I Premi sono assegnati una volta all'anno mediante decisioni della Cancelleria e comunicati dalla stessa, subito dopo la decisione di assegnazione, ai vincitori e a coloro che li hanno designati.

La decisione sui vincitori del Premio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12
Cerimonia di consegna del Premio

Tutti i deputati al Parlamento europeo possono essere abilitati dalla Cancelleria a consegnare l'onorificenza in sua vece. Le cerimonie pubbliche di consegna dei Premi sono organizzate negli Stati membri. Esse sono organizzate dagli Uffici di collegamento del Parlamento europeo, eventualmente in collaborazione con le rappresentanze della Commissione, la Rete d'informazione "Europe Direct" e le autorità pubbliche locali.

Esse sono oggetto della massima pubblicità possibile al fine di sottolineare il carattere eccezionale delle attività premiate.

Ogni anno è organizzato un evento centrale presso il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo, che riunisce tutti i premiati.

Qualora un vincitore rifiuti di accettare il premio, detta persona o, se del caso, il suo rappresentante, non riceverà un invito alla cerimonia di premiazione né all'evento centrale, e non avrà il diritto di partecipare a questi eventi né di esigere il rimborso di eventuali spese di viaggio.

Articolo 13
Diritti d'autore

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di riprodurre il materiale a fini di presentazione, comunicazione mediatica nonché a scopi promozionali.

Articolo 14
Responsabilità

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell'annullamento, del rinvio o della modifica del concorso per circostanze impreviste.

Articolo 15
Accettazione del regolamento

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del suddetto regolamento.